

Codice A1817B

D.D. 12 agosto 2026, n. 1581

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per ampliamento del pontile galleggiante (rilasciato nulla osta con DD 864/A1817B del 31/03/2022 che integrava la precedente DD 1262/A1817A del 19/04/2019) e occupazione temporanea in area demaniale con gonfiabili galleggianti stagionali su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Castelletto...



ATTO DD 1581/A1817B/2026

DEL 12/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per ampliamento del pontile galleggiante (rilasciato nulla osta con DD 864/A1817B del 31/03/2022 che integrava la precedente DD 1262/A1817A del 19/04/2019) e occupazione temporanea in area demaniale con gonfiabili galleggianti stagionali su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 66 del Fg. 6.

Richiedente: DANY S.a.s. di Fabio Rappoldi & C..

In data 23/07/2026 con PEC nota prot. n° 4503 (nostro prot. di ricevimento n. 34158/A1817B in pari data) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, l'istanza effettuata dalla Ditta DANY S.a.s. di Fabio Rappoldi & C. per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per ampliamento del pontile galleggiante (rilasciato nulla osta con DD 864/A1817B del 31/03/2022 che integrava la precedente DD 1262/A1817A del 19/04/2019) e occupazione temporanea in area demaniale con gonfiabili galleggianti stagionali su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 66 del Fg. 6 ad integrazione della precedente D.D. n° 864/A1817B del 31/03/2022.

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici pervenuti anche integrativi firmati digitalmente dal tecnico Arch. M. Pizzini in base ai quali è prevista l'occupazione temporanea e l'ampliamento/variazione di che trattasi.

L'occupazione consiste nel posizionamento temporaneo di gonfiabili galleggianti stagionali e l'ampliamento/variazione del pontile galleggiante (variazione finger e posizionamento di un piccolo modulo galleggiante di testa al pontile esistente) nelle posizioni indicate negli elaborati grafici allegati.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo, dall'esame degli elaborati sostitutivi trasmessi, al fine di ottimizzare i tempi, considerando che l'occupazione delle aree non compromettono le vie di navigazione e che la stessa non risulta essere lungo rotte di navigazione del trasporto pubblico di linea, non si richiede il parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione di esercizio Lago Maggiore e si trasmettono alla stessa per conoscenza la presente determinazione e gli elaborati grafici ritenendo che l'occupazione dell'area in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;
- legge 20.1.1997, n. 19;
- D.D. n° 1262/A1817A del 19/04/2019;
- D.D. n° 864/A1817B del 31/03/2022;

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, la Ditta DANY S.a.s. di Fabio Rappoldi & C., all'ampliamento del pontile galleggiante (rilasciato nulla osta con DD 864/A1817B del 31/03/2022 che integrava la precedente DD 1262/A1817A del 19/04/2019) e occupazione temporanea in area demaniale con gonfiabili galleggianti stagionali su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 66 del Fg. 6 ad integrazione della precedente D.D. n° 864/A1817B del 31/03/2022.
- che nulla osta in sanatoria, ai soli fini idraulici lacuali, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione temporanea e la realizzazione delle opere di cui al punto precedente, in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO);

Le occupazioni temporanee e non, dovranno essere realizzate e mantenute nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file pervenuti anche integrativi che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere posizionate e mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
3. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;
4. in caso di vento e/o di moto ondoso particolarmente forte dovranno essere rimossi o fatta una vigilanza continua sui gonfiabili al fine di evitare problemi alle aree limitrofe alla zona del gonfiabile;
5. gli ancoraggi e le varie opere presenti (ancore di trattenuta, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio e le sollecitazioni indotte;
6. il responsabile della Ditta DANY S.a.s. di Fabio Rappoldi & C. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture temporanee allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione senza richiesta di risarcimento per eventuali danni che possono venire arrecati;
7. il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese tramite un adeguato Piano di Evacuazione, all'immediato sgombero delle strutture presenti, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione ed anche in caso di previsioni meteo avverse;
8. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie

(sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;

9. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
10. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l'area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'